

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 344)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(DE LUCA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(NATALI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici

ONOREVOLI SENATORI. — Grave e di ampie dimensioni è il problema alloggiativo del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sul quale si fanno sentire in maniera particolarmente accentuata le conseguenze della critica situazione del mercato edilizio.

La soluzione di tale problema, oltre a soddisfare finalità di ordine sociale, risponde ad un concreto interesse dell'Amministrazione.

Affinchè, infatti, il personale possa offrire, nell'assolvimento delle delicate e spesso gravose incombenze cui è chiamato, il rendimento richiestogli, è indispensabile che sia

sollevato dalle preoccupazioni che — come quella di procurarsi una sia pur modesta sistemazione alloggiativa — attengono alle fondamentali esigenze di vita.

La suaccennata esigenza di disporre di una abitazione sufficiente alle necessità familiari si avverte dal personale postelegrafonico nelle varie regioni d'Italia, ma in modo particolare da quello in servizio nella Capitale, che ammonta complessivamente a 21.600 unità.

Finora questo Ministero ha potuto provvedere, in base a specifiche leggi di autorizzazione, alla costruzione di alloggi economici, che però sono in numero assolutamente inadeguato alle esigenze.

In complesso le due Aziende dipendenti da questo Ministero dispongono a Roma di 934 alloggi, che a norma delle vigenti disposizioni vengono quasi totalmente ceduti in proprietà agli attuali concessionari.

È vero che, ai sensi dell'articolo 21 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si provvederà a nuove costruzioni mediante la utilizzazione delle somme provenienti dalle cessioni a riscatto, ma neanche tale iniziativa potrà soddisfare le istanze del numeroso e benemerito personale postelegrafonico romano.

Pertanto, si impone la necessità di ricercare ulteriori strumenti che consentano di aumentare nella sede di Roma la disponibilità di case di abitazione per il personale che vi risiede.

A questo punto si ritiene di dover sottolineare le ulteriori necessità che nel settore degli alloggi si verranno a determinare a seguito della costruzione nella zona dell'EUR della nuova sede ministeriale, che darà luogo ad un fenomeno di trasferimento dei nuclei familiari, in relazione al quale verrà ad aggravarsi il già esistente problema alloggiativo del personale interessato.

Ed è proprio per far fronte a tali esigenze che, nella constatata impossibilità, a causa della situazione di bilancio dell'Amministrazione, di attuare in maniera diretta un programma di costruzioni, si intende far ricorso all'opera dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati civili dello Stato, considerato anche che il detto ente è proprietario di un idoneo vasto appezzamento di terreno a Via di Decima, immediatamente adiacente al centro direzionale dell'EUR, e che l'ente stesso si è favorevolmente dichiarato disposto alla realizzazione del proposto programma di costruzioni.

Per l'attuazione di tale programma è stato predisposto l'accluso disegno di legge il quale prevede, nell'articolo 1, l'autorizzazione di impegno per una spesa di lire 300 milioni l'anno per la concessione a favore dello INCIS di un contributo del 5 per cento per i mutui che l'Istituto stesso dovrà contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamen-

te con altri enti finanziatori per la costruzione in Roma di alloggi da assegnarsi in locazione semplice al personale delle due Aziende dipendenti da questo Ministero.

Con l'articolo 2 viene poi previsto che l'attività, che l'Istituto svolgerà in ordine alla costruzione e successiva amministrazione degli alloggi realizzati ai sensi dell'emanando provvedimento, costituirà gestione autonoma, con bilancio distinto.

Nell'articolo 3 viene previsto che il programma di costruzione degli alloggi in parola dovrà essere concordato tra l'INCIS e questo Ministero.

L'articolo 4 fissa le modalità per l'assegnazione e la revoca degli alloggi, stabilendo tra l'altro che i canoni di affitto saranno determinati con gli stessi criteri adottati dall'articolo 379 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare, nel testo modificato dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

L'articolo 5 infine provvede alla copertura della spesa, stabilendo che all'onere complessivo di lire 300 milioni annue si farà fronte con riduzioni degli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dei bilanci per l'anno finanziario 1969 e seguenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il disegno di legge in questione è analogo ad altre iniziative legislative che in precedenza sono state assunte e concretate in favore di categorie di personale statale con la legge 28 luglio 1950, n. 737 (per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), la legge 27 dicembre 1953, n. 980 (per la costruzione di alloggi da assegnare in locazione al personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza), la legge 18 marzo 1959, n. 134 (anche questa rivolta a procurare alloggi al personale della pubblica sicurezza, nonchè agli appartenenti all'Arma dei carabinieri). Si cita infine la legge 15 luglio 1966, n. 605, che ha disposto provvidenze analoghe a favore dei dipendenti del Ministero dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il limite di impegno di lire 300.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo del 5 per cento ai sensi della legge 2 luglio 1949, numero 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per la costruzione in Roma nella zona dell'EUR o nelle sue adiacenze di alloggi da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Detti alloggi sono riservati alle speciali esigenze di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dovranno essere assegnati ai dipendenti delle dette Aziende autonome destinati a prestare servizio negli uffici delle Amministrazioni predette aventi sede nell'anzidetta zona.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio negli uffici indicati nel presente articolo e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altro ufficio o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Gli alloggi medesimi sono esclusi dalla concessione in proprietà prevista dalle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

I mutui che l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato contrarrà a norma del presente articolo sono garantiti dallo Stato, ferma restando la prelazione dell'ente finanziatore prevista dall'articolo 359 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 2.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'articolo 1 è considerata come gestione autonoma, con bilancio distinto.

Art. 3.

Il programma di costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge è concordato tra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

All'assegnazione ed alla revoca degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge provvede una Commissione costituita presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dello articolo 335 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Detta Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, è composta del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di un direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di un direttore centrale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e delibera secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli alloggi dovranno essere assegnati in ragione di 800 al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 200 al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I canoni di affitto sono determinati in conformità delle norme di cui all'articolo 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte in ragione di lire 240.000.000 nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in ragione di lire 60.000.000 nello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a decorrere dall'esercizio finanziario 1969 fino all'esercizio 2003.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 120 (lire 60.000.000) e n. 194 (lire 180.000.000) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1969, del capitolo n. 198 (lire 60.000.000) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario stesso e dei capitoli corrispondenti degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suoi decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.